

VI.

TORNATA DI VENERDÌ 11 MAGGIO 1934

ANNO XII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	74	Disegni di legge (Presentazione)	76
Disegni di legge (Discussione):		Giuramento	78
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1863, relativo alla assegnazione di un nuovo contingente di naviglio da carico da demolire	74	Disegni di legge (Approvazione):	
BARENGHI	74	Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 446, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente generale della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale	76
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 531, contenente modi- ficazioni alle norme del Regolamento legi- slativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti.	76	Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1936, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la ultimazione delle opere dell'acque- dotto del Vivo per la Val d'Orcia e la Val di Chiana	78
ROSSI AMILCARE	76	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 50, con il quale si autorizza la spesa di lire 3,800,000 per la costruzione in Littoria di un edificio da adibire a sede del Commissario speciale per l'Agro Pontino e degli uffici dipen- denti	80
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, riguardante la proroga di provvedimenti per agevo- lare la ricostruzione di abitati colpiti da terremoti	78	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 329, concernente provvedimenti per facilitare opere di co- lonizzazione che si svolgono in condizioni di particolare disagio	82
BARBARO	78	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 369, recante agevola- zioni tributarie a favore dell'Ente di ri- nascita agraria per le tre Venezie	83
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1900, che dispone la proroga di alcuni termini, stabiliti dai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357 e 24 luglio 1933, n. 1025, concernenti provvedimenti a favore dei bachicoltori per la campagna bacologica 1933	81	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi ed altre competenze del per- sonale dipendente dallo Stato e dagli enti locali e parastatali	83
GORIO	81	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 562, col quale vengono aumentate del 50 per cento le quote fisse e quella integrativa della imposta sui celibi	83
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 328, contenente nuovi provvedimenti in materia di terre- moti	82		
JUNG, <i>Ministro</i>	82		
BARBARO	82		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, riflettente modificazioni al Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sull'ordinamento del personale coloniale	84		
BARAGIOLA	84		

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 443, relativo alla proroga dei poteri conferiti al presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per l'ordinamento del personale	83
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, portante modificazioni delle norme concernenti la liquidazione delle gestioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo le leggi ex-austro-ungariche . . .	84
Sull'ordine del giorno	87
PRESIDENTE	87
Disegni di legge (Votazione segreta)	89

La seduta comincia alle 16.

MARCUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Serono, di giorni 1; Livoti, di 1; Pisenti Pietro, di 2; per motivi di salute, l'onorevole: Lami, di giorni 3; per ufficio pubblico: gli onorevoli: Bianchini, di giorni 1; Castellino, di 10; Tarchi, di 1; Vecchini, di 1; Alfieri, di 1.

(Sono concessi).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1863, relativo all'assegnazione di un nuovo contingente di naviglio da carico da demolire.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1863, relativo all'assegnazione di un nuovo contingente di naviglio da carico da demolire. (*Stampato*, n. 1-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Barenghi. Ne ha facoltà.

BARENGHI. Onorevoli Camerati. Il Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1863, è il quarto della serie dei provvedimenti intesi a promuovere mediante un compenso per ogni tonnellata di stazza lorda la demolizione delle navi nazionali da carico a scafo metallico. E poichè ciascuno di tali provvedimenti concede il compenso ad un contingente di 200.000 tonnellate, quando quest'ultimo decreto avrà conseguita la sua piena attuazione, 800.000 tonnellate di naviglio da carico antiquato e nella massima parte antieconomico saranno state eliminate dal mercato.

A prescindere dai particolari vantaggi immediati che queste demolizioni hanno arrecato agli armatori interessati, alle imprese di demolizione, alla maestranza impiegata nei lavori, è opportuno considerare specialmente il beneficio che ne ha conseguito l'armamento da carico, che in seguito ad essi è stato alleggerito delle spese improduttive che gravavano sulle aziende per la manutenzione di un naviglio che non avrebbe potuto sperare di riprendere utilmente e vantaggiosamente la navigazione.

Ora se noi riflettiamo che queste 800.000 tonnellate di naviglio da carico, che in totale sarà stato demolito, rappresentano il 25 per cento circa del naviglio a propulsione meccanica da noi posseduto nel periodo più acuto del disarmo — ottobre 1932 — possiamo ben dire che più tangibili e più grandi ne sarebbero state le conseguenze, se analoghe iniziative fossero state prese dai principali Stati marittimi, poichè riferendoci alla cifra globale del naviglio mondiale da carico, la percentuale di quello in disarmo, alla stessa epoca era del 19 per cento e perciò si sarebbe ristabilito l'equilibrio fra domanda ed offerta. Ma, se togliamo la Germania ed il Giappone, che da tempo hanno emanato provvedimenti del genere, gli altri Stati non hanno ancora concretato alcuna provvidenza di questa specie, sebbene da tempo siano state ventilate e studiate proposte intese a conseguire tal fine.

Gli è che queste iniziative trovano ostacolo nella tendenza a voler risolvere il problema nel campo degli Accordi internazionali e con la vecchia mentalità liberista che ancora predomina in alcuni Stati marittimi. Sicchè le iniziative del genere sono ancora allo stato di progetto, e per quanto propugate da autorevoli organi armatoriali e da Associazioni economiche, non hanno trovato

ancora il modo di conseguire un concreto risultato.

I progetti che sono stati formulati sull'argomento, e che sono stati anche discussi e stillati nelle loro linee generali in congressi anche recenti, sono tutti ispirati al principio di eliminare dal mercato una parte del tonnellaggio esistente mediante la demolizione o il disarmo obbligatorio, con la concessione di un indennizzo per le navi demolite o disarmate, indennizzo che dovrebbe far carico alle navi che restano in esercizio, oppure con la concessione di un premio di disarmo che ciascun Paese dovrebbe erogare a favore delle navi soppresse o inattive.

È ovvio che questi schemi urtano contro la difficoltà di concludere i conseguenti indispensabili accordi internazionali; onde non è da presumere che almeno per ora queste iniziative sortano effetto positivo.

Ma intanto, per noi che non siamo stati ad attendere l'esempio e le iniziative altrui, vi è un altro lato importantissimo del problema da esaminare e possibilmente risolvere: migliorare la qualità delle navi da carico — colmare cioè, almeno in parte, i vuoti creati dal naviglio eliminato o da eliminarsi, con altro naviglio che dal punto di vista tecnico-economico sia in grado di affrontare con migliori speranze di successo le attuali condizioni del mercato dei noli. Questo problema di qualità si connette anche con l'esigenza di offrire lavoro alla industria delle costruzioni navali le cui condizioni, come ben sapete, sono assai critiche in ogni Paese.

Alcuni nostri armatori, che bisogna chiamare benemeriti, a malgrado della crisi e relative ripercussioni nella loro situazione patrimoniale, rinnovano il proprio naviglio mediante l'acquisto all'estero di navi di seconda mano che rispondano a migliori caratteristiche tecniche e di età più recente di quelle demolite. Bisogna osservare che la convenienza dei prezzi agevola questa tendenza, la quale si verifica non solo in Italia, ma anche in altri Paesi e specialmente presso quelle marine che sono nostre vicine e naturali concorrenti. Ciò non di meno è sempre viva e sentita l'aspirazione di rinnovare parzialmente la flotta da carico mediante nuove costruzioni che ne elevino in misura il livello qualitativo e assicurino il massimo di convenienza e di rendimento.

Il Governo fascista ha sentito da tempo l'importanza di questo problema ed ha cercato di agevolarne l'attuazione. Prima e pregiudiziale necessità era quella di esaminare tra i

vari e disparati progetti e tendenze quale fosse il tipo di nave da carico che, per le sue caratteristiche tecnico-economiche, meglio rispondesse alle esigenze attuali. A questo scopo, dopo maturi studi ed esauriente esame da parte del Consiglio superiore della Marina mercantile, è stato bandito dal Ministero delle comunicazioni un concorso tra i Cantieri nazionali ed i tecnici della materia per un progetto di nave da carico che possa corrispondere alle esigenze attuali. Ho detto tecnici della materia, poichè ritengo che dovranno essere chiamati a concorrere non solo i costruttori e gli ingegneri, ma anche gli armatori ed i capitani marittimi come quelli che meglio di tutti conoscono le esigenze dei traffici e delle vie di comunicazione. In base al Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 673, che autorizza la spesa necessaria all'uopo, un decreto di imminente pubblicazione stabilirà le norme del concorso, le caratteristiche essenziali cui dovrà corrispondere la nave tipo ed i premi da erogarsi ai vincitori. La ben nota competenza dei nostri tecnici assicura il buon esito di questa iniziativa, e siamo convinti che i nostri armatori vorranno e potranno profittare dei risultati di questi studi, poichè è evidente che nella eventualità di una prossima ripresa dei traffici, si troveranno in migliori condizioni quelle marine che potranno presentarsi con materiale moderno e rispondente alle condizioni del mercato dei noli specie nei riguardi della velocità e della economia di esercizio, e così potremo completare e perfezionare, anche in questo settore, quella preparazione militare che ci è stata indicata dall'Augusta parola del nostro Re Vittorioso (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore intende parlare?

BORRIELLO, *relatore*. Non ho nulla da dire.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1863, relativo all'assegnazione di un nuovo contingente di naviglio da carico da demolire ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 446, recante ulteriore proroga del termine per lo esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente generale della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 446, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente generale della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale. (*Stampato* n. 13-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 446, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ne ha facoltà.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho l'onore di presentare alla Camera, per incarico di Sua Eccellenza il Capo del Governo, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728, che ha data approvazione al Protocollo del 4 febbraio 1934 che modifica i termini di durata e di denuncia dell'Accordo italo-ungherese del 23 febbraio 1932 (133)

Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito,

approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per l'Amministrazione centrale della guerra. (134)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione di questi disegni di legge. Saranno inviati alle Commissioni competenti.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 531, contenente modificazioni alle norme del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 531, contenente modificazioni alle norme del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti. (*Stampato* n. 31-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Amilcare Rossi. Ne ha facoltà.

ROSSI AMILCARE. Onorevoli camerati! Due sole parole per sottolineare l'importanza di questo Regio decreto-legge, non tanto per il contenuto legislativo di esso, ma per l'oggetto a cui si riferisce: l'Opera nazionale dei combattenti.

In questi ultimi tempi specialmente, l'Opera nazionale dei combattenti ha attirato su di sé l'attenzione entusiastica non pure di tutto il popolo italiano, ma l'ammirazione, oserei dire, del mondo intero, per la vasta, complessa, importante opera spiegata nella trasformazione dell'Agro Pontino.

L'attività dell'Opera nazionale combattenti va considerata da un triplice punto di vista: politico, economico-sociale e demografico.

Dal punto di vista politico è evidente come l'Opera nazionale dei combattenti con la sua attività abbia dato consistenza in modo assai notevole all'affermazione e al proposito del Capo del Governo di concentrare tutte le forze, tutte le energie, tutte le risorse del popolo italiano, sopra tutto per combattere una specie di guerra, la guerra contro gli elementi della natura, contro le difficoltà che ostacolano il libero, proficuo, e fecondo lavoro dell'uomo.

In questo campo vorremmo, se lasciati ancora indisturbati, concentrare sempre più la nostra attività. Sotto il punto di vista economico sociale è evidente che l'Opera nazionale dei combattenti non si limita ad assicurare all'attività produttrice dell'economia nazionale delle vastissime plaghe di terra che trasforma, bonifica e assegna ai contadini, ma sottrae alla piaga della disoccupazione determinata dalla crisi delle vastissime masse di lavoratori.

Basta tener presente le cifre statistiche che di volta in volta vengono pubblicate sulla capacità di assorbimento di masse lavoratrici da parte dell'Opera, o direttamente, o indirettamente attraverso le ditte che assumono gli imponenti suoi lavori, per rendersi conto del contributo notevolissimo che essa porta ad attenuare la gravissima piaga della disoccupazione.

E importantissimo è il profilo demografico sotto il quale va vista la portata della sua attività.

In questi tre anni, dacché l'Opera ha iniziato l'attività di trasformazione e di bonifica dell'Agro, numerosissime famiglie, ricche di sana e produttiva figliuolanza, sono state trasferite dai centri dove la pressione demografica era preoccupante, precisamente nell'Agro Pontino. E proprio stamane apprendevo dal camerata Razza, che presiede al Commissariato per le emigrazioni interne, che mentre per lo innanzi erano assillanti le richieste da parte di taluni comuni, soprattutto delle zone più tormentate dalla crisi e dalla disoccupazione, perchè l'Ente intervenisse a sgravare e diminuire questa pressione, da qualche tempo è da segnalare l'appello di taluni di questi comuni che domandano di essere in misura minore depauperati di elementi produttivi. È evidente per queste considerazioni quanto importante sia anche da questo lato il contributo dell'Opera Nazionale Combattenti. E pertanto complessa, imponentissima deve essere la sua attività, soprattutto se si vede nei risultati concreti, materiali che essa raggiunge non solo nella trasformazione delle terre, ma anche nella creazione di importantissimi centri urbani.

Per questa sua attività non ha potuto essere più sufficiente il pur notevole e cospicuo suo patrimonio e da tempo, non solo sotto la forma dei normali concorsi, notevolissimi nella loro percentuale, che lo Stato porta ad incoraggiare l'attività bonificatrice dei singoli e dei Consorzi, ma sotto la forma di intervento più o meno diretto, comunque sempre assicurato dalla sua garanzia, lo Stato

ha dovuto per grandissima parte assicurare all'Opera la somma enorme di mezzi materiali che occorrono per portare a compimento il suo vasto programma. È per questa ragione soprattutto che si è resa necessaria un'ulteriore disposizione legislativa, che non è isolata e ne segue due o tre altre che hanno potuto essere esaminate e sono state approvate dalla Camera nella passata Legislatura; prima tra queste la disposizione del Regio decreto-legge con il quale veniva coordinata, dal punto di vista tecnico, l'attività dell'Opera Nazionale Combattenti con l'attività dell'organo dello Stato che in modo particolare presiede alla vasta opera sociale economica di trasformazione della terra, del Ministero di agricoltura e delle foreste, e, attraverso di esso, del Sottosegretariato di Stato per la bonifica integrale.

Questo Regio decreto-legge tendeva a coordinare, da un punto di vista tecnico, l'attività dell'Opera Nazionale Combattenti con l'attività diretta dello Stato.

Il Regio decreto 15 marzo 1934, che viene ora sottoposto alla Camera per la sua conversione in legge, ha riguardo ad una forma di controllo che si rendeva necessaria da parte del Ministero delle finanze. Questo controllo tende a portare all'esame diretto del Ministero il bilancio dell'Opera Nazionale Combattenti, non solo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, ma quelle disposizioni che, nel corso della gestione, tendono a modificare gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione. Era naturale che questo avvenisse, in quanto, come ricordavo innanzi, è sotto la garanzia dello Stato che è stata concessa, sotto forma di prestiti da parte del Consorzio del credito per le opere pubbliche, con un altro Regio decreto-legge 27 novembre 1933, l'emissione di ben 400 milioni ripartiti in tre anni, ammortizzabili in 25 anni, in quanto è precisamente lo Stato che garantisce le rate di ammortamento e gli interessi di questa somma, impegni che l'Opera viene ad assumere per la sua complessa e importantissima attività.

Ora non v'è chi non veda come era assolutamente necessaria questa diretta ingerenza da parte del Ministero delle finanze in quella che è la stessa gestione ordinaria dell'Opera Nazionale Combattenti.

Io mi permetto tuttavia di invocare dall'onorevole Ministro delle finanze che tutto questo non voglia, comunque, anche se nella misura più tenue, più insignificante, determinare mai un qualsiasi ritardo di quella che deve essere la rapida, snella, creativa azione

dell'Opera Nazionale dei Combattenti. È certo che un qualche intralcio, questa azione di controllo non potrà non portarlo, ma è da fare precisamente appello a quella che è e deve essere in ognuno la considerazione della grandiosità dell'opera che l'Ente esplica per la redenzione della terra, per portare il suo vastissimo contributo allo sviluppo e al potenziamento dell'economia nazionale, perché l'attività dell'Opera, anche con questo nuovo controllo, sia lasciata libera e assecondata se mai nella sua formidabile azione a tutti nota e da tutti apprezzata. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 531, contenente modificazioni alle norme del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti ».

Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Giuramento.

PRESIDENTE. Poichè è presente nell'aula l'onorevole camerata Ventrella che, per ragioni di salute, non ha potuto partecipare alle sedute precedenti, dall'apertura della Legislatura ad oggi, lo invito a prestare giuramento.

Leggo la formula: (*I deputati sorgono in piedi*) « Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare le mie funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

VENTRELLA. Giuro.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1936, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la ultimazione delle opere dell'acquedotto del Vivo per la Val d'Orcia e la Val di Chiana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1936, col quale è stato con-

cesso un contributo straordinario per la ultimazione delle opere dell'acquedotto del Vivo per la Val d'Orcia e la Val di Chiana (*Stampato* n. 36-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1936, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la ultimazione delle opere dell'acquedotto del Vivo per la Val d'Orcia e la Val di Chiana ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, riguardante la proroga di provvedimenti per agevolare la ricostruzione di abitati colpiti da terremoti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, riguardante la proroga di provvedimenti per agevolare la ricostruzione di abitati colpiti da terremoti (*Stampato* n. 38-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Barbaro.

Ne ha facoltà.

BARBARO. Onorevoli Camerati, mi siano consentite alcune brevi parole di commento in merito al Regio decreto-legge in esame, n. 1919 del 21 dicembre 1933, riguardante la proroga di provvedimenti per agevolare la ricostruzione di abitati colpiti da terremoti, e in merito all'altro Regio decreto-legge n. 328 del 22 febbraio 1934, contenente nuovi provvedimenti in materia di terremoti, oggi sottoposti entrambi alla vostra approvazione.

Il problema della ricostruzione, specie per alcune provincie del Regno, è addirittura un problema di vita e quindi è necessario che esso sia seguito, curato, avviato alla sua graduale soluzione, così come si è fatto del resto finora, con particolare amore, con l'alacrità

caratteristica del Fascismo, e con la larghezza di vedute e di mezzi che soltanto il Regime fascista ha saputo e sa adoperare quando si tratti di andare incontro a concreti, legittimi, sacrosanti bisogni del popolo, che crede e che lavora, e quando si tratti di sollevare le sorti di intere e benemerite provincie e di cementare e rafforzare ancor meglio la struttura economica e il prestigio della Nazione tutta. A tale nobilissimo fine mirano gli attuali provvedimenti di legge insieme con molti altri precedenti del genere.

Esaminiamoli partitamente, sia pure di sfuggita.

Il primo di essi, presentato dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici, tratta di importanti termini che sarebbero scaduti il 31 dicembre 1933 e che quindi era urgente prorogare in tempo utile. Si spiega perciò perfettamente la forma di Regio decreto-legge adoperata.

L'articolo 1 proroga il termine relativo alla occupazione temporanea dei terreni occorsi per i baraccamenti o per altre esigenze inerenti alla ricostruzione nelle provincie colpite dal terremoto del 1908. Orbene è evidente che, essendoci nei paesi terremotati ancora rilevanti zone di baraccamenti, i quali certamente saranno al più presto demoliti e sostituiti da case stabili e definitive, non sarebbe stato possibile non prorogare i termini dell'occupazione a favore dei comuni interessati.

Formuliamo soltanto, accennando a questo argomento, il voto più fervido che, appena le condizioni del bilancio lo consentano, si cerchi di accelerare il ritmo e di avviare a definitiva soluzione il vasto e veramente storico programma delle case popolari e ultra popolari che il Governo fascista ha da tempo, dall'inizio cioè della sua meravigliosa opera, affrontato in pieno; di quelle case popolari e specialmente ultra-popolari che varranno a sottrarre nelle provincie devastate la parte più modesta, più diseredata, più bisognosa della popolazione alla triste vita di baracca, che, per chi l'abbia vissuta, è vita di strada, vita quindi contraria, specialmente dopo tanti anni, ad ogni norma di morale e anche di igiene.

La baracca dopo tanto tempo: 26 anni nelle nostre zone — l'onorevole Parolari al pari di molti altri camerati, che conoscono le regioni danneggiate, può esserne buon testimone — è veramente un ammasso di materiale sudicio, sgangherato, cadente; e quando l'ultima baracca sarà demolita, il Fascismo potrà scrivere un'importante nuova data negli

annali della sua storia luminosa, ricca di fati, feconda di bene e di opere tali da assicurare un grande avvenire per l'Italia.

L'articolo 2 dello stesso decreto-legge tratta di analoga proroga per il problema dei piani regolatori che in parecchi centri, per ragioni finanziarie specialmente, non ha potuto trovare completa attuazione.

D'altro canto è chiaro come tale problema sia affatto pregiudiziale a molti altri della ricostruzione: la parola stessa lo dice. Mentre, quindi, approviamo pienamente la concessione della proroga nei termini, che mi pare sia di cinque anni, formuliamo anche l'augurio che, appena sia possibile, il problema pregiudiziale dei piani regolatori venga finanziato e definito per intero. È un problema che grandemente interessa parecchi comuni importanti fra cui Messina, Reggio, Palmi, Villa San Giovanni e altri; un problema senza la cui preventiva risoluzione non si può parlare di completa ricostruzione di un paese distrutto.

Sagge le norme di cui parlano gli articoli 3 e 4 relativi all'Ente edilizio di Reggio, che, sia per la sua attività passata, sia per il suo programma avvenire, molto può fare nell'interesse soprattutto delle classi più diseredate, e perciò merita ogni aiuto e ogni incoraggiamento. Opportuna e giovevole la norma di cui all'articolo 5, in quanto che, dopo cinque anni di uso della casa economica popolare, non si può più discutere sul diritto che gli interessati potessero avere all'uso stesso. In tal modo si eviteranno contestazioni e vertenze difficili e piuttosto odiose.

Il secondo decreto, che mi permetto di esaminare per sommi capi e che è stato presentato dall'onorevole Ministro delle finanze, riguarda più da vicino la ricostruzione privata, e dà norme esplicite per quanto concerne l'utilizzazione delle obbligazioni da parte di Enti pubblici, come le provincie, i comuni e le opere pie, e per quanto concerne l'autenticità delle firme nelle domande di contributo per le ricostruzioni; grossa questione questa, che ha determinato molti ritardi e giustificabili lungaggini. L'averla risolta è merito del Ministro delle finanze.

Oltre a questo, lo stesso decreto provvede ad evitare un'altra ragione di lungaggini nelle ricostruzioni private, la quale era in passato determinata dalla necessità di documentare, dopo aver ottenuto l'attribuzione del possesso, anche la proprietà, con altri titoli che erano difficili ad acquisirsi tanto per gli interessati che per gli uffici pubblici competenti.

Ma è evidente che, malgrado tutto, la questione della ricostruzione richiede maggiore disponibilità di mezzi.

Come già ho detto nella precedente Legislatura, la crisi ha certamente ritardato il compimento di questa grande, memorabile e storica opera.

Se non ci fosse stata la crisi, il Governo Fascista avrebbe senza altro di già posto la parola fine alla ricostruzione stessa.

Secondo me, i fondi di cui si dispone non sono sufficienti a coprire il fabbisogno totale, e mi auguro che quando essi saranno esauriti, il Ministero delle finanze vorrà — qualora, s'intende, le condizioni del Bilancio dello Stato lo consentano — colmare l'eventuale fabbisogno residuo. Certamente e soprattutto quella della ricostruzione è una questione di finanziamento. Sarebbe comunque desiderabile però che si concedesse, per esempio, agli enti pubblici la possibilità di evitare le riduzioni delle loro obbligazioni, quando queste siano investite in opere pubbliche d'interesse generale; sarebbe desiderabile che si procedesse in qualche modo a un ulteriore finanziamento per la ricostruzione delle chiese, delle diocesi delle provincie calabresi, che pare abbiano esaurito i loro finanziamenti; sarebbe desiderabile che il ritmo nella emissione delle obbligazioni si intensificasse.

Molto si è fatto sotto questo riguardo in questi ultimi mesi, ma è augurabile, che ancora più si faccia nell'avvenire, in quanto che molti interessati attendono e l'attesa vale ad aggravare il fenomeno della disoccupazione, che per noi è molto sensibile.

Sarebbe desiderabile infine che l'Istituto Vittorio Emanuele III, che si riferisce precisamente alla provincia di Reggio e che cura la sorte dei meno abbienti fra i danneggiati dal terremoto, potesse avere un ritmo, nella concessione dei mutui, maggiore di quanto non l'abbia avuto in questi anni.

L'opera di ricostruzione, onorevoli Camerati, è stata immane e in tutto degna del Governo fascista, che è il Governo della ricostruzione italiana nell'Europa e nel mondo, così come è il Governo della ricostruzione meridionale nell'Italia.

La rinascita dei paesi distrutti dal terremoto, a mio avviso, si può dire per quattro quinti un fatto compiuto; rimane però ancora un altro importante passo da compiere.

Ho la certezza che quest'ultimo passo ben presto sarà realizzato; e allora, onorevoli Camerati, sarebbe bello, che nel Palazzo del Littorio, accanto alla Mostra della Rivoluzione, sacra alla Patria e ad ogni cuore

d'italiano, accanto alla Mostra delle più insigni opere del Regime, figurasse anche l'opera di ricostruzione delle numerose provincie devastate dal terremoto.

Si dimostrerebbe, in tal modo, ancora meglio a quelli, che verranno, che le generazioni di Mussolini sono state veramente generazioni di titani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, riguardante la proroga di provvedimenti per agevolare la ricostruzione di abitati colpiti da terremoti ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 50, con il quale si autorizza la spesa di lire 3,800,000 per la costruzione in Littoria di un edificio da adibire a sede del Commissario speciale per l'Agro Pontino e degli uffici dipendenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 50, con il quale si autorizza la spesa di lire 3,800,000 per la costruzione in Littoria di un edificio da adibire a sede del Commissario speciale per l'Agro Pontino e degli uffici dipendenti. (*Stampato* n. 39-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 50, che autorizza la spesa di lire 3,800,000 per la costruzione nel Comune di Littoria del palazzo da adibire a sede del Commissario speciale per l'Agro Pontino e degli uffici dipendenti ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1900, che dispone la proroga di alcuni dei termini stabiliti dai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357, e 24 luglio 1933, n. 1025, concernenti provvedimenti a favore dei bachicoltori per la campagna bacologica 1933.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1900, che dispone la proroga di alcuni dei termini stabiliti dai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357, e 24 luglio 1933, n. 1025, concernenti provvedimenti a favore dei bachicoltori per la campagna bacologica 1933. (*Stampato* n. 44-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Gorio. Ne ha facoltà.

GORIO. Onorevoli Camerati! La conversione in legge del Regio decreto che oggi siete chiamati a votare, trae la sua origine da un momento assai difficile della gelso-bachicoltura italiana, quando cioè il Governo Fascista, compreso dell'importanza che ha in Paese la produzione e l'industria della seta, ha creduto necessario provvedere col dare alla produzione una lira per ogni chilogrammo di bozzoli. Infatti noi sappiamo che, se l'allevamento del baco da seta soffrisse solo la interruzione di un anno, sarebbe per sempre finita questa tradizionale industria del nostro Paese!

Ebbene, il decreto, in quel momento, ha fatto sì che gli agricoltori siano tornati, se non in massa, così come quando producevano 60 milioni di chili di bozzoli, almeno a produrre la metà, e così abbiamo potuto vedere i nostri agricoltori produrre ancora circa 35 milioni di chili di bozzoli e dare vita alle filande nostre, che già occupavano 200 mila operai.

Il Governo Fascista, per le esigenze e per la cautela e per il controllo che è dovuto agli interessi dell'Erario, poichè ha visto che alla periferia i controlli non erano stati così diligenti, come dovevano essere, ha dovuto creare anche un controllo presso l'Amministrazione centrale, ed è perciò che si è dovuto chiedere una proroga a che i termini dal novembre 1933 fossero portati all'aprile 1934 e

poi successivamente i termini fossero prorogati al 31 maggio 1934, per potere esaminare le numerose domande di coloro che dovevano essere ammessi al premio.

La riconoscenza delle categorie seriche è stata immensa, perchè noi abbiamo visto come questa produzione della seta nazionale non sia così morta!

Noi sappiamo che molti altri Paesi che non producono bozzoli, come gli Stati Uniti di America, la Svizzera, la Germania, l'Inghilterra, fanno tutti una propaganda alla seta artificiale. Ora proprio noi, che abbiamo una completa preparazione per lo svolgimento del complesso problema, dalla confezione del seme bachi, alla produzione dei bozzoli, alla filatura; che abbiamo una grande preparazione che si estende nelle maggiori provincie d'Italia, da Cuneo a Reggio Calabria, proprio noi dovevamo assistere alla fine di questa millenaria industria italiana? Quindi molto bene ha fatto il Governo, non solo a dare una lira al chilo per i produttori di bozzoli, ma a prolungare i termini per il premio che possa loro toccare. Infatti tutti i regolamenti e tutti i controlli fatti hanno portato fino al mese corrente tutte le decisioni definitive.

Ebbene io credo che la seta naturale non sia morta. Noi siamo il primo Stato del mondo che abbia promulgato una legge che difende la seta naturale; ed ora tocca da una parte al commercio e dall'altra all'industria tessile, difendere questa nostra fibra naturale nel suo valore attuale, talchè noi siamo sicuri che si potrà allargare il consumo in Italia, non solo, ma che potremo anche esportare all'estero certe sete italiane che sono rimaste per secoli sui mercati internazionali.

Gli è con questi sentimenti che i serici italiani ringraziano il Governo Fascista per avere alla sua fonte prima, che è quella della produzione, dato agli agricoltori modo di superare la grave crisi. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1900, che dispone la proroga di alcuni dei termini stabiliti dai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357, e 24 luglio 1933, n. 1025, concernenti provvedimenti a favore dei bachicoltori per la campagna bacologica 1933 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 328, contenente nuovi provvedimenti in materia di terremoti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 328, contenente nuovi provvedimenti in materia di terremoti. (*Stampato n. 64-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

Ne ha facoltà.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Il camerata Barbaro, nella discussione del Regio decreto relativo alla proroga di provvedimenti per agevolare la ricostruzione di abitati colpiti da terremoti, ha discusso anche di questo decreto-legge ed ha fatto quattro raccomandazioni.

Non posso rispondere a due di esse, in quanto sono strettamente connesse con le disponibilità di bilancio, e il camerata Barbaro sa ed ha sentito da voce molto più autorevole della mia, che il pareggio del bilancio è la meta che il Governo si prefigge anzitutto.

BARBARO. Subordinatamente....

PRESIDENTE. Aspetti, onorevole Barbaro!

JUNG, *Ministro delle finanze*. Sulle altre due posso dare assicurazioni complete. Il ritmo dell'esame delle domande è aumentato considerevolmente, come ho modo di constatare nel rapportino settimanale che mi faccio fare, e che mi permette di seguire da vicino una questione alla quale il mio cuore di siciliano non può che essere intimamente interessato. (*Approvazioni*).

E per quello che riguarda anche l'Istituto Vittorio Emanuele III, il camerata Barbaro sa che la sospensione, o il ritardo, nelle nuove concessioni di mutui era connessa ad alcune difficoltà che il Governo ha risolto, e che quindi il ritmo delle concessioni di mutui, anche da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III, è stato ripreso, e verrà conti-

nuato con quella alacrità che le circostanze impongono.

BARBARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBARO. Ringrazio l'onorevole Ministro delle finanze. Dirò che quelle mie due raccomandazioni, cui l'onorevole Ministro non ha potuto rispondere, erano subordinate al raggiungimento del pareggio del bilancio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle finanze accetta i ringraziamenti.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 328, contenente nuovi provvedimenti in materia di terremoti ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 329, concernente provvedimenti per facilitare opere di colonizzazione che si svolgono in condizioni di particolare disagio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 329, concernente provvedimenti per facilitare opere di colonizzazione che si svolgono in condizioni di particolare disagio. (*Stampato n. 65-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 329, concernente provvedimenti per facilitare opere di colonizzazione che si svolgono in condizioni di particolare disagio ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 369, recante agevolazioni tributarie a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 369, recante agevolazioni tributarie a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie (*Stampato* n. 69-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 369, recante agevolazioni tributarie a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali. (*Stampato* n. 71-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, concernente ridu-

zione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 562, col quale vengono aumentate del cinquanta per cento le quote fisse e quella integrativa della imposta sui celibi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 562, col quale vengono aumentate del cinquanta per cento le quote fisse e quella integrativa della imposta sui celibi. (*Stampato* n. 72-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 562, col quale sono aumentate del cinquanta per cento le quote fisse e quella integrativa dell'imposta sui celibi ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 443, concernente proroga dei poteri conferiti al presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per l'ordinamento del personale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 443, concernente proroga dei poteri conferiti al presidente dell'Istituto

nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per l'ordinamento del personale. (*Stampato* n. 99-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 443, concernente proroga dei poteri conferiti al presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per l'ordinamento del personale ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, portante modificazioni delle norme concernenti la liquidazione delle gestioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo le leggi ex austro-ungariche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, portante modificazioni delle norme concernenti la liquidazione delle gestioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo le leggi ex austro-ungariche. (*Stampato* n. 98-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, portante modificazioni delle norme concernenti la liquidazione delle gestioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo le leggi ex austro-ungariche ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, riflettente modificazioni al Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sull'ordinamento del personale coloniale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, riflettente modificazioni al Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sull'ordinamento del personale coloniale. (*Stampato* n. 109-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Baragiola. Ne ha facoltà.

BARAGIOLA. Onorevoli Camerati, la legge presentata alla Camera per essere convertita in legge, per la materia alla quale si riferisce e per il complesso delle norme che l'hanno ispirata, meriterebbe anche una discussione forse più lunga che non le brevi osservazioni che io sto per fare.

Ciò che m'accingo a dire non riguarda modifiche che si ritengano necessarie alle norme contenute. La legge d'altronde non comprende che modifiche parziali ad un decreto legge precedente, che già ha avuto un'applicazione quinquennale. Poiché fra i meriti del Regime c'è quello di avere assicurato all'Amministrazione coloniale una continuità particolarmente efficace e opportuna in questa materia, è da ritenere che i provvedimenti oggi sottoposti alla Camera rappresentino quanto può esserci di meglio, più opportuno e suggerito dalla maggiore esperienza.

Il tempo di esaminare il disegno di legge oggi presentato è stato assai breve, per evidenti ragioni di lavoro accumulato all'inizio della legislatura. Io mi limiterò pertanto a sottolineare due dei punti riflessi nel disegno di legge, di carattere profondamente diverso: uno di carattere sostanziale e l'altro di carattere formale, ma di portata morale non trascurabile.

Il primo riguarda l'economia che viene a realizzarsi sul bilancio, attraverso le nuove disposizioni emanate per l'ordinamento del personale coloniale. Le nuove disposizioni riducono di 39 unità il numero del personale stesso, sopprimendo un bibliotecario, tre tecnici cartografi specializzati, diciotto interpreti tra-

duttori, due interpreti orali, cinque impiegati d'ordine, otto ausiliari del gruppo B e due funzionari direttivi.

Queste soppressioni consentono una economia di 400 mila lire, cifra la quale non sembra molto importante, ma, se noi teniamo conto che in questi anni le nostre colonie sono andate sviluppandosi con ampliamento di territori e che man mano, col cessare delle operazioni militari, si rende necessaria l'attrezzatura civile dei paesi e l'istituzione di nuovi servizi civili, lo sforzo inteso a realizzare un'economia del bilancio pare effettivamente anche più grande di quello che non è tradotto nell'aridità della cifra.

Consapevoli della necessità fondamentale intesa dal Governo, dal Parlamento e dalla Nazione, di apportare nelle Amministrazioni le massime economie, dobbiamo rendere veramente lode al Ministero delle colonie per il risultato raggiunto, che riflette la severa e chiaroveggente consapevolezza di chi lo presiede.

Siamo sicuri che anche queste economie realizzate non pregiudicheranno per nulla lo sviluppo e l'andamento dei servizi delle nostre colonie, perchè, secondo quanto constatiamo in ogni occasione, la passione dei nostri funzionari, il senso di dovere e la comprensione delle necessità contingenti moltiplicheranno le forze morali e fisiche di quanti prestano la propria opera, così da sopperire alle riduzioni imposte dalle necessità del momento.

Altro provvedimento di carattere formale, ma sul quale è ben fermarci brevemente, è quello che si riferisce al nuovo ordinamento che porta in un'unica tabella i governatori assieme al personale direttivo delle colonie.

Con le norme precedenti i governatori erano in una tabella a parte. Accanto a questa disposizione è però anche stabilito che per decreto Reale il Governatore può essere scelto tra il personale appartenente ad altra Amministrazione dello Stato o comunque non appartenente a nessuna amministrazione.

In realtà dunque si verifica la più grande latitudine da parte del Governo nello scegliere i Governatori; però l'apice della carriera coloniale non è più quello di segretario generale, ma di Governatore. È un titolo soprattutto di riconoscenza, di onore e di nobiltà che si dà alla carriera coloniale; è un incentivo che stimola a questa carriera e spinge a seguirla con passione.

Evidentemente il provvedimento che deroga alla norma di carattere generale dovrà, per varie considerazioni, essere sovente ap-

plicato. Ragioni di carattere politico esigono, in determinati momenti, che alla testa di una Colonia ci sia una persona il cui nome, la cui capacità, il cui prestigio politico e le cui doti di pensiero e di spirito abbiano un particolare rilievo.

TERUZZI. I funzionari non possono avere la sensibilità politica necessaria per governare una Colonia.

BARAGIOLA. La deroga a questa norma dovrà essere applicata appunto per permettere la scelta fra persone le quali abbiano un particolare prestigio.

Non c'è dubbio che è stato eminentemente significativo e che ha servito a dare impulso alla nostra passione coloniale e all'interesse del paese per le Colonie l'aver visto i Camerati più cari, più eminenti della Rivoluzione, alla testa dei nostri territori coloniali, ricordando per primi tre dei Quadrumviri, poi il qui presente Camerata Teruzzi. (*Applausi*).

E voglio ricordare un altro Camerata, che non vedo presente, il Camerata Corni. Ma l'aver affidato il Governo delle Colonie a queste eminenti figure della nostra Rivoluzione è proprio ciò che nobilita di più la carriera coloniale, nel riflesso di coloro che vi accedono potendo aspirare al massimo grado.

E questa provvidenza io ritengo opportuna, perchè quanto è stato compiuto, viene compiuto e deve essere perseguito dal nostro personale coloniale, è opera della più grande importanza e del più alto valore.

Non credo che per un giudizio si possano mettere sullo stesso piano il personale delle colonie italiane e quello delle colonie straniere, poichè diversa è la configurazione dei nostri territori coloniali, poichè differente era la preparazione del popolo italiano al problema coloniale. Mentre gli altri paesi si sono accaparrati territori i quali non attendevano altro che l'organizzazione e avevano dietro ai realizzatori politici tutta una struttura economica, idonea e pronta a ricavare i benefici, tutto questo mancava da noi e il nostro personale coloniale ha dovuto non limitarsi ad amministrare i beni esistenti o a disciplinarne l'uso, ma ha dovuto creare questi beni il più delle volte col lavoro, con la volontà, con l'intelligenza dell'uomo, in territori per lo più ingrati.

Non credo di entrare in dettagli, che forse renderebbero pesante e lungo il mio dire, ma, poichè si parla di ordinamento del personale, io mi permetto di esorbitare un poco da quello che è il testo del provvedimento oggi sottoposto alla Camera e di accennare a qualche altro argomento affine.

Accanto all'attività puramente amministrativa coloniale si svolge tutta l'azione vasta di organizzazione delle colonie. Servizi di carattere sociale, di carattere sanitario, di carattere agrario, di costruzioni pubbliche, ecc. A questi servizi si provvede con personale fuori del ruolo coloniale, tratto dalle altre amministrazioni dello Stato, oppure con personale assunto a contratto.

Io esprimo alla Camera il pensiero, che è un voto, che si possa addivenire, in un tempo non lontano, alla creazione di veri ruoli di competenti per queste forme di attività, cominciando dal creare un ruolo medico.

Il personale così preso a contratto non può dedicarsi, non avendo una visione abbastanza allettante dell'avvenire, con quella continuità e quella passione che occorre, all'opera tanto importante che gli viene affidata. Sembra superfluo che io illustri a voi in primo luogo l'importanza dell'opera del medico nelle colonie; il contatto più profondo e più sentito tra il mondo civile e quello indigeno può essere realizzato dal medico. E non si creda che l'indigeno abbia riluttanza e non dia fede ai medici bianchi! Tutto il contrario; ormai l'indigeno non crede più nei propri stregoni, ma va con passione e con fede alle nostre ambulanze e ascolta i suggerimenti dei nostri sanitari. Lo sviluppo dei servizi medici ha assolutamente bisogno di poter costruirsi su delle basi definitive, e la specializzazione in colonia richiede larghe esperienze vissute, che non si raggiungono nella brevità delle forme contrattuali o senza l'allettamento di una certa carriera.

Parrebbe quindi molto opportuno che si addivenisse al più presto alla creazione di un ruolo di medici coloniali. Ma, per stare alle cose più vicine e più semplici, più facilmente e senza indugio realizzabili, poichè non vi può ostare la giusta preoccupazione del Ministro delle finanze intesa alla rigorosa economia; farò cenno di qualche logico temperamento che s'impone alla disciplina del personale preso a contratto. Si è bloccato nel 1929 nel numero di 2251 unità il personale preso a contratto. In queste 2251 unità, l'Amministrazione delle colonie, che li divide in frazioni a seconda dei territori che vengono assegnati, deve far entrare tutti i servizi, per cui, se l'amministrazione coloniale in un certo momento ha bisogno di un numero maggiore di medici, deve diminuire il numero degli ingegneri, e viceversa, ecc.

Siccome le colonie si sviluppano e tale sviluppo è proprio ciò che dobbiamo perse-

guire e perseguiamo con passione, i servizi aumentano di numero e d'importanza, le esigenze aumentano e si fa ogni giorno più assillante la necessità di personale. Si chiede che il numero di 2251 unità sia riveduto e aggiornato, ciò senza onere ai bilanci delle colonie, i quali come sapete, sono consolidati. Basta lasciare la facoltà ai capi responsabili delle amministrazioni coloniali, sotto il controllo del Ministero competente, di spostare le cifre del bilancio, onde derimere ciò che posso chiamare un paradosso amministrativo, che si rivolge contro lo sviluppo dei nuovi servizi e l'ampliamento indispensabile di quelli esistenti.

Al momento attuale io ritengo che il numero di personale necessario per aggiornare il fabbisogno si aggiri fra 200 e 300 unità.

Non credo di aggiungere altro a quello che ho detto, fin qui e mi auguro che voi non abbiate trovato o giudicato che io ho abusato della vostra pazienza; tenuto conto che dei problemi coloniali, o questa assemblea, forse già prossima al tramonto... (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole camerata, continui!...

BARAGIOLA. ...o quell'altra che dovrà sostituirla... (*Rumori*).

PRESIDENTE. Meglio che vada avanti!... (*ilarità*).

BARAGIOLA. ...dovranno spesso e sempre più largamente occuparsi, così come delle attività che si ricollegano ad essi.

La parola Augusta di Sua Maestà il Re ha affermato la volontà precisa che il Paese abbia ad occuparsi sempre maggiormente delle proprie colonie. All'Augusta parola fa riscontro quella che il Capo del Governo, nostro Duce, ebbe a pronunciare nell'Assemblea quinquennale del Regime, segnando l'Africa come uno dei grandi obiettivi, verso i quali dovranno rivolgersi le presenti e le future generazioni.

Ebbene, quando noi ci occupiamo delle nostre colonie noi non tocchiamo solamente un fatto amministrativo interno.

Consentano i camerati che hanno così nobilmente parlato sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, che io aggiunga la mia alla loro voce, per sottolineare come l'opera che andiamo sviluppando nei territori delle nostre colonie, per quanto già realizzato e per l'affermazione intima che ne scaturisce, rappresenta un atto di espansione. Essa dà la prova della capacità colonizzatrice del nostro Paese, e il Duce stesso l'indicava al-

l'attenzione degli stranieri nella prefazione ai due volumi « La nuova Italia d'oltremare ».

L'aver dato così alta la prova di valore e di capacità colonizzatrice, è atto di conquista spirituale, un passo certo, fondamentale verso il raggiungimento delle giuste rivendicazioni e del degno posto fra i popoli colonizzatori. Il concetto così espresso si rafforza nella considerazione dei nuovi concetti di colonizzazione che vanno diffondendosi, per i quali, mentre prima generalmente si affermava che l'Africa si poteva conquistare, si teneva soprattutto col danaro e con opere di sfruttamento economico, oggi molti pensatori e studiosi di problemi coloniali africani consentono nel giudicare che l'Africa si conquista, si mantiene e si sviluppa principalmente con il largo avvento della razza bianca.

Così non è senza significato nè senza pericolo che popoli lontani, che pareva avessero obbiettivi e sufficienti spazi in altri Continenti, oggi si affaccino all'Africa e si propongano di colonizzarla. Deve essere un richiamo a fare posto a una più larga penetrazione del mondo europeo, e chi ha mostrato la maggiore idoneità ha anche i maggiori diritti.

Ora, anche sulla scorta della personale esperienza, affermo che nessun altro popolo civile ha dato, in questo ultimo decennio, prova di capacità colonizzatrice pari a quella del popolo italiano. Poichè non sembra difficile trovare persone che dedichino il proprio lavoro a terre ricche di ogni preziosa ed utile materia, o trovare uomini che si rivolgano a territori ove le condizioni naturali consentano la possibilità di immediati larghi benefici; ma laddove i territori sono ingrati, in altrui mani furono spesso completamente trascurati. I territori affidati e conquistati da noi, pure fra i più poveri e ingrati, hanno conosciuto un risveglio ed una rinascita che non teme nessun confronto. Ciò che abbiamo costruito già si proietta nell'avvenire, e segna un passo in avanti della sicura marcia verso il primato, nel quale crede il popolo italiano, disciplinato, unito, appassionato, intorno al suo Duce, e che splende come una promessa non fallace all'ansiosa civile ascesa dell'umanità. (*Vivi applausi*).

TERUZZI. Il pensiero del Governo?

PRESIDENTE. Credo che il pensiero del Governo sia già noto!

Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, riflettente modificazioni al Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sull'ordinamento del personale coloniale ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè l'ordine del giorno è esaurito, prima di passare alla votazione segreta, procediamo alla formazione dell'ordine del giorno per la prossima seduta. Questa avrà luogo mercoledì 16 maggio alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, con il quale vengono aumentati i limiti massimi di velocità di corsa per le ferrovie concesse e tramvie, previsti dall'articolo 118 del Testo unico 9 maggio 1912, n. 1447. (3)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 312, che modifica l'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina. (11)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 46, portante modificazione ai criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano. (17)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 264, che fissa nuovi requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo. (19)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 49, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 9,601,253.07 per estinzione del mutuo concesso dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli per i lavori del porto di Napoli. (35)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1955, riguardante la proroga per due anni dell'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere. (46)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 2086, concernente l'autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche a concedere mutui garantiti dallo Stato all'Opera nazionale per i combattenti. (48)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 21, recante modificazioni al trattamento doganale delle calzature di pelle e delle parti di macchine per cucire. (54)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 189, recante nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari. (62)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 335, concernente l'autorizzazione ai comuni di Rota Imagna, Pretoro, Saludecio, Verghereto, Apiro, Lesignano dei Bagni, Torricella Peligna, Basschi a delegare la sovrimposta in eccedenza al terzo limite per garantire i mutui necessari per la estinzione dei disavanzi e delle passività arretrate. (66)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 336, concernente l'autorizzazione ai comuni di Gasperina, Lusevera, Resia, Guardiagrele a delegare la sovrimposta e parte delle imposte locali per garantire i mutui necessari per la estinzione dei disavanzi e delle passività arretrate. (67)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 629, concernente riduzione della tassa di scambio sull'argento greggio in grana importato dall'estero e destinato alla preparazione del nitrato d'argento occorrente per la fabbricazione delle pellicole cinematografiche e fotografiche, di lastre di vetro e carta per fotografie. (77)

13 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 658, concernente l'esenzione dalla tassa portuale per il carbone fossile che attraversa in transito per via di terra il territorio nazionale. (80)

14 — Conversione in legge dei Regi decreti-legge 11 gennaio 1934, n. 38, 12 febbraio 1934, n. 203 e 13 marzo 1934, n. 422, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei decreti Reali 11 gennaio 1934, nn. 39 e 40; 5 febbraio 1934, n. 152; 12 febbraio 1934, nn. 206 e 278; e 8 marzo 1934, nn. 423 e 444, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva

per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (81)

15 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1901, concernente l'estensione delle norme del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni di cooperative, agli Enti di consumo eretti in corpo morale. (94)

16 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 217, contenente norme interpretative del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte di Enti, Società e privati. (95)

17 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, relativo alla determinazione degli Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e alle norme per il trasferimento della gestione degli Istituti preesistenti. (97)

18 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, recante nuove norme sugli stupefacenti. (106)

19 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, che fissa la misura degli assegni e delle relative percentuali di aumento al personale in servizio nei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero. (108)

20 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1904, riguardante la sospensione dell'applicazione di alcune norme della legge organica per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013. (110)

21 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 441, concernente la concessione della ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli olivicoltori della provincia di Brindisi. (113)

22 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 347, portante modificazioni delle tabelle organiche del personale dell'Ispettorato corporativo. (116)

23 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 730, che porta varianti alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina. (128)

24 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, contenente norme di condominio per le cooperative edilizie a contributo statale e mutuarie della Cassa depositi e prestiti. (33)

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE

BUTTAFOCHI

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1863, relativo all'assegnazione di un nuovo contingente di naviglio da carico da demolire.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 446, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente generale della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 531, contenente modificazioni alle norme del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1936, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la ultimazione delle opere dell'acquedotto del Vivo per la Val d'Orcia e la Val di Chiana.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, riguardante la proroga di provvedimenti per agevolare la ricostruzione di abitati colpiti da terremoti.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 50, con il quale si autorizza la spesa di lire 3,800,000 per la costruzione in Littoria di un edificio da adibire a sede del Commissario speciale per l'Agro Pontino e degli uffici dipendenti.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1900, che dispone la proroga di alcuni dei termini, stabiliti dai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357 e 24 luglio 1933, n. 1025, concernenti provvedimenti a favore dei bachicoltori per la campagna bacologica 1933.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 328, contenente nuovi provvedimenti in materia di terremoti.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 329, concernente provvedimenti per facilitare opere di colonizzazione che si svolgono in condizioni di particolare disagio.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 369, recante agevolazioni tributarie a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 562, col quale vengono aumentate del cinquanta per cento le quote fisse e quella integrativa della imposta sui celibi.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 443, relativo alla proroga dei poteri conferiti al Presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per l'ordinamento del personale.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, portante modificazioni delle norme concernenti la liquidazione delle gestioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le leggi ex austro-ungariche.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, riflettente modificazioni al Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sull'ordinamento del personale coloniale.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1863, relativo all'assegnazione di un nuovo contingente di naviglio da carico da demolire: (1)

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	319
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 446, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente

generale della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale: (13)

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	317
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 531, contenente modificazioni alle norme del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti: (31)

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	316
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1936, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la ultimazione delle opere dell'acquedotto del Vivo per la Val d'Orcia e la Val di Chiana: (36)

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	318
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, riguardante la proroga di provvedimenti per agevolare la ricostruzione di abitati colpiti da terremoti: (38)

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	319
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 50, con il quale si autorizza la spesa di lire 3,800,000 per la costruzione in Littoria di un edificio da adibire a sede del commissario speciale per l'Agro Pontino e degli uffici dipendenti: (39)

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	318
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1900, che dispone la proroga di alcuni termini, stabiliti dai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357 e 24 luglio 1933, n. 1025, concernenti provvedimenti a favore dei bachicoltori per la campagna bacologica 1933: (44)

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	316
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 328, contenente nuovi provvedimenti in materia di terremoti: (64)

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	317
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 329, concernente provvedimenti per facilitare opere di colonizzazione che si svolgono in condizioni di particolare disagio: (65)

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	318
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 369, recante agevolazioni tributarie a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie: (69)

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	318
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali: (71)

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	318
Voti contrari	2

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1934

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 562, col quale vengono aumentate del 50 per cento le quote fisse e quella integrativa della imposta sui celibi: (72)

Presenti e votanti.	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	320
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 443, relativo alla proroga dei poteri conferiti al presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per l'ordinamento del personale: (99)

Presenti e votanti.	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	320
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, portante modificazioni delle norme concernenti la liquidazione delle gestioni per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le leggi ex austro-ungariche: (98)

Presenti e votanti.	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	318
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, riflettente modificazioni al Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sull'ordinamento del personale coloniale: (109)

Presenti e votanti.	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	318
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcangeli — Arcidiacono — Ardissonne — Arias — Arlotti — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro

— Bardanzellu — Barengi — Barni — Basile — Belelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Besozzi di Carnisio — Bifani — Biffis — Biggini — Bilucaglia — Bleiner — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calveti — Calzabini — Canelli — Cao — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Ciardi — Ciarlantini — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Coselschi — Cristini — Cro — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Carli Nicolò — De Collibus — Deffenu — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Dolfin — Donegani — Donella — Donzelli — Durini.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi De Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Di Castelferretto — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Foschini — Fossa Davide — Franco — Fregonara — Frignani.

Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Giaturco — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranchi — La Rocca — Lembo — Leoni — Lessona — Locurcio — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Madia — Maffezzoli — Magini — Magnini — Malusardi — Mantovani — Maraviglia — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapiola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Medici del Vascello — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Mioni — Mi-

sciattelli — Moncada Di Paternò — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Olmo — Orano — Orlandi — Orsi.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pennavaria — Pentimalli — Pesenti Antonio — Pettini — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Potino Di Capuano — Preti — Putzolu.

Raffaelli — Razza — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ridolfi — Rispoli — Rocca — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Serena — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali — Zugni-Tauro De Mezzan.

Sono in congedo:

Costamagna.
Livoti.
Maggi.
Pisenti Pietro.
Serono.

Sono ammalati:

Dentice di Frasso.
Lami.
Marchi.
Parisi Alessandro.
Rabotti.
Verdi.

Assenti per ufficio pubblico:

Alfieri.
Bianchini.
Castellino.
Fancello.
Gaetani Dell'Aquila D'Aragona.
Manaresi — Mancini — Maraini — Mazzucotelli — Melchiori — Morigi.
Oppo Cipriano Efisio.
Scotti.
Tarchi.
Tumedei.
Vecchini Rodolfo.

La seduta termina alle 18.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI